

7 OTTOBRE 1971
ORE 21

« VERSO UN NUOVO VOLTO DEL PROCES-
SO PENALE »

Relatore:

Prof. Giovanni Silvio Coco

Presiede: Avv. Franco Tavella.

Soci presenti: N. 37 (*elenco nominativo alla fine della comunicazione*).

Percentuale di presenza: 33,00 %.

Invitati: Dott. Giuseppe Centore - Ospite del
Dott. Guccione - Prof. Luigi Dardanoni -
Ospite del Prof. Benigno.

Visitatore: Dr. Friedrich Bettinger del R.C. di
Waldshut-Sackingen (Germania).

Il Presidente, dopo rivolto il solito saluto ai presenti, passa subito la parola al Sostituto Procuratore della Repubblica, Prof. Silvio Coco, il quale tratterà un tema di palpitante attualità: « Verso un nuovo volto del processo penale ».

Prende, quindi, la parola il Prof. Coco.

(Comunicazione del Prof. Giovanni Silvio Coco alla riunione del 7 ottobre 1971).

Non è mia intenzione formulare, in questa comunicazione, un quadro organico dei grandi problemi che interessano la riforma del processo penale; intendo soltanto comunicare le prime riflessioni su alcune riforme, che, sia pure in maniera alquanto disordinata e disorganica, stanno profondamente modificando il volto del nostro ordinamento processuale.

Tutti conoscono — anche chi non è interessato professionalmente — come, nella materia in esame, il traguardo di una riforma generale ed organica sia ancora incerto e lontano, mentre — in sostituzione — quasi quotidianamente si producono riforme e fratture parziali, ad opera principalmente della Corte Costituzionale. Questa, infatti, giustamente valorizzando alcuni principi fondamentali della Costituzione — diritto alla difesa in ogni stato e grado del processo; rigoroso limite alla carcerazione preventiva; rispetto della persona umana — ha eliminato le norme con essi più apertamente contrastanti. Il Parlamento, finora incapace di realizzare un organico programma di riforma, ha cercato di « coprire i vuoti » e cioè di ricomporre gli istituti, sia pure affannosamente e con interventi d'urgenza, secondo le direttive della Costituzione e l'interpretazione della Corte.

Anche senza condividere la filosofia illuministica, per cui solo una legislazione organica, chiara e di facile interpretazione può garantire una giustizia efficace, dobbiamo osservare che purtroppo le buone intenzioni della Corte e del Parlamento finora hanno in sostanza aggravato i peggiori difetti, di lentezza e di esasperante macchinosità, del sistema.

Tuttavia, una riflessione ponderata e meno legata alle angustie — peraltro assai gravi e pesanti — del lavoro quotidiano convince sulla possibilità di avviare, utilizzando alcune disposizioni innovative, quel « salto qualitativo » verso un processo penale democratico e rispettoso della persona umana che è nei voti di tutti.

Mi riferisco principalmente a tre disposizioni: l'intervento obbligatorio del magistrato non appena viene individuata la persona dell'imputato o anche dell'indiziato, per procedere all'interrogatorio; il diritto dell'imputato ad essere assistito da un difensore fin dal primo interrogatorio e, infine, l'obbligo di notificare all'imputato o all'indiziato avviso di procedimento.

Sulle due prime innovazioni — senz'altro le più importanti — sono sorti motivi di dissenso e di perplessità, che anch'io, ad un primo esame, ho personalmente condiviso.

Si è pensato anzitutto che i compiti della polizia e della magistratura sono e debbono rimanere distinti, anche perché i magistrati non hanno né l'attitudine né i mezzi della polizia e sarebbe oltremodo dannoso se, trasformandosi in superpoliziotti, intervenissero come tali nelle attività della polizia. Sulla presenza del difensore al momento dell'interrogatorio, le perplessità erano ancorate al ruolo tradizionale dell'avvocato e a una certa sfiducia nella sua attitudine ad una sincera collaborazione con i magistrati.

Invece, una migliore riflessione e soprattutto gli insegnamenti della esperienza, anche se maturata in un tempo assai limitato, aprono la possibilità di un diverso giudizio.



Il « decano », Comm. Capuano, sempre presente, con gli altri amici

L'intervento del magistrato per interrogare l'imputato è necessario, anzitutto per una irrinunciabile ragione di principio: il magistrato è il massimo garante dei diritti civili e delle libertà del cittadino ed è quindi insostituibile il suo intervento nel momento della crisi più delicata e drammatica, quando lo Stato chiama il cittadino a rispondere di una violazione alle leggi fondamentali della convivenza sociale.

Anche sul piano della pratica quotidiana e dei risultati immediati che più interessano gli ambienti giudiziari, tale riforma può essere feconda di risultati positivi: essa infatti, contrariamente a quanto si poteva ritenere ad un primo esame, chiarisce e separa meglio i compiti corrispettivi del magistrato e della polizia. Il magistrato con il suo intervento opera un efficace controllo sulla polizia, non solo evitando, come comunemente si pensa, eventuali inammissibili pressioni sull'imputato, ma soprattutto predisponendo tempestivamente le direttive per il futuro processo. Il compito istituzionale della polizia consiste nell'acquisizione materiale di tutti gli elementi di prova e non già nella formulazione di una specie di giudizio preliminare, per intestare il rapporto. Le direttive per convogliare l'attività di polizia in funzione dell'accusa e del giudizio competono al magistrato e il suo tempestivo intervento rende concreto il funzionamento del meccanismo.

Tale intervento però comporta necessariamente, per la costante necessità della dialettica processuale, la contemporanea presenza del difensore fin dal momento del primo interrogatorio, come opportunamente prescrive una recente disposizione innovativa. L'importanza di questa deve essere valutata nella prospettiva di una profonda evoluzione del rapporto processuale, che modifichi qualitativamente la tradizionale figura del difensore. Se guardiamo al passato, dobbiamo convenire che la collaborazione del difensore con i fini di giustizia è stata ostacolata anzitutto dal sistema disegnato dal codice del 1930: infatti, durante la fase istruttoria — fino a quando il processo non aveva acquistato una precisa fisionomia, con la requisitoria scritta — il difensore non conosceva, se non limitatamente, neppure gli atti e quindi gli stessi elementi su cui si basava l'accusa; era quindi comprensibile che la sua opera, potendosi pienamente esplicare solo quando la fisionomia del processo era già definita, fosse pienamente rivolta alla critica distruttiva, per togliere comunque efficacia o per insinuare il dubbio sull'operato della fase istruttoria. Ora, invece, l'intervento, — sia pure limitato alla presenza durante gli interrogatori, ma fin dall'inizio — impone quasi una fattiva collaborazione, nel senso che il difensore deve — e vi si abituerà nell'interesse dell'imputato — prospettare sia i motivi di critica all'operato dell'accusa sia le ragioni di difesa *tempestivamente*, quando è ancora possibile su ogni punto il controllo e la ricerca dei riscontri; in tal modo la critica tenderà a tradursi, nella dialettica processuale, in fattore di propulsione efficace per la ricerca della verità.

Anche la norma che impone l'obbligo di comunicare avviso di reato a chi ne sia in qualunque modo indiziato — evitando la possibilità che si indaghi, anche per lungo tempo su un fatto, senza che l'imputato ne sia neppure a conoscenza — si inserisce nella direttiva rivolta ad instaurare, fra tutti i soggetti del processo penale, un rapporto chiaro e leale e quindi effettivamente democratico.

Non vorrei apparire ottimista oltre misura, anzi dovrei aggiungere altre critiche a quelle formulate sui metodi e sui contenuti della riforma. Però mi sembra che il crogiuolo di errori, improvvisazioni e incongruenze

non debba frenare, ma bensì stimolare l'impegno culturale e morale per valorizzare operativamente gli elementi positivi di rinnovamento.

Non mi illudo peraltro che le norme innovatrici o altre, anche se attuate alla perfezione, possano instaurare un regno di giustizia, che fosse, come l'hanno vagheggiata alcuni filosofi, bella e rasserenante come la visione dell'universo stellato: il processo nasce dalle crisi più profonde dell'animo umano e di queste subirà inevitabilmente i drammi e le lacerazioni. L'utilità delle riforme, che — debbo ripeterlo — rimane problematica e di difficile attuazione, può esplicarsi in un campo limitato, ma, se guardiamo alla realtà effettiva e all'evoluzione del costume democratico, assai importante. Le norme sull'intervento del magistrato, sulla presenza del difensore e sull'avviso di reato — se adeguatamente tradotte in concreta direttiva operativa e non solo sfruttate come ulteriori possibilità di cavilli formalistici — possono suscitare sentimenti di fiducia verso la giustizia, che, invece, se considerata dal punto di vista del comune cittadino, è apparsa finora come una macchia oscura e misteriosa e in fondo assurda e ingiusta.

A questo punto il richiamo a « *Il processo* » di Kafka è quasi d'obbligo, ma non ho la minima competenza per proporre una nuova lettura della vicenda di Joseph K., imputato, processato, condannato e giustiziato per una colpa misteriosa che neppure conosce. Vorrei solo richiamare un capitolo dell'opera, a proposito della nostra tradizione giudiziaria. Proprio mentre il processo di Joseph si evolve verso l'assurda catastrofe un sacerdote gli racconta una parabola: un uomo di campagna viene in città per conoscere la legge e quindi per entrare nel palazzo in cui questa era amministrata; ma il suo desiderio resta inappagato, perché un guardiano, (l'infimo fra i guardiani) gli impedisce l'ingresso; l'uomo di campagna per tutta la vita con lunga costanza, stancando il guardiano con le sue preghiere, cerca inutilmente di convincerlo; alla fine, quando, vecchio e quasi del tutto sordo e cieco, si approssima alla morte, il guardiano gli svela che la porta — proprio quella che l'uomo di campagna per tutta la vita ha considerato invano di varcare — è riservata soltanto a lui e che pertanto ormai doveva essere chiusa per sempre.

Nella discussione che segue a questo racconto, il protagonista ne cerca un'interpretazione logica, ma il sacerdote conclude che nessuno ha il diritto di giudicare quel guardiano: infatti « qualunque impressione faccia su di noi egli è un servo della legge, quindi appartiene alla legge e sfugge al giudizio umano ».

In questa espressione si sintetizzano, sia pure nella esasperazione della dimensione negativa e della sfiducia, i sentimenti del comune cittadino, dell'uomo tenuto fuori del palazzo della legge, di fronte a quel complesso meccanismo che all'interno del palazzo si sviluppa misteriosamente, a volte con una disumanità che lo rende assurdo.

Orbene, se vogliamo dare ai troppi discorsi sulla democrazia, oggi tanto di moda, un contenuto e una operosità effettivi, è necessario il massimo impegno per istaurare un nuovo costume democratico, una nuova apertura di lealtà e di fiducia, in cui niente di ciò che appartiene alla legge sfugga al giudizio umano e in cui lo Stato, le sue leggi e la sua organizzazione siano a misura d'uomo e si giustificino solo per i bisogni e le esigenze dell'uomo.

Il Presidente, stante l'ora avanzata, ringrazia sentitamente l'oratore e chiude la serata con un cordiale arrivederci.

Alessi, Amoroso, Avola, Barbagallo Sangiorgi, Bellavista, Benfratello, Benigno, Capuano, Coco, Crescimanno F.G., Dragotta, Giuffrè M., Giuffrè L., Guccione, Gulì C., Gulì G., Gullo A., Jung, La Grutta, Loffredo, Melisenda, Nardacci, Pavone Macaluso, Persico, Piscitello, Platania, Salvia De Stefani, Settineri, Sorce, Speciale L., Spina, Tavella, Tusa, Vaccaro Todaro, Virga P.